

Bruxelles, 4 giugno 2020
(OR. en)

8597/20

EF 98
ECOFIN 477
CONSOM 91
DELECT 59

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	3 giugno 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 3465 final
Oggetto:	RETTIFICA del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali (C(2019)1997)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 3465 final.

All.: C(2020) 3465 final

Bruxelles, 2.6.2020
C(2020) 3465 final

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali

(C(2019)1997)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RETTIFICA

L'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366 conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, un atto delegato che specifichi i criteri da utilizzare nel determinare, conformemente al principio di proporzionalità, le circostanze in cui è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di tali punti di contatto ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

L'11 dicembre 2017 l'ABE ha presentato ufficialmente i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione, la quale ha adottato le norme il 14 marzo 2019 notificandole simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

A seguito dell'individuazione di un errore all'articolo 1, lettera a), avvenuta dopo la notifica al Parlamento europeo e al Consiglio, le norme non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente rettifica corregge l'errore all'articolo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELLA RETTIFICA

Non è necessaria alcuna consultazione o valutazione d'impatto in relazione alla presente rettifica.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RETTIFICA

La presente rettifica corregge un errore all'articolo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione. La disposizione in questione stabilisce che la richiesta che gli istituti di pagamento nominino un punto di contatto centrale è da considerarsi opportuna se il numero totale di agenti tramite i quali un istituto di pagamento presta uno qualsiasi dei servizi di pagamento di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 in uno Stato membro ospitante nell'esercizio del diritto di stabilimento nell'ultimo esercizio finanziario è pari o superiore a 10.

I termini "nell'ultimo esercizio finanziario" sono stati erroneamente inseriti all'articolo 1, lettera a), al fine di allineare la formulazione di tale lettera a quella delle lettere b) e c) dello stesso articolo, supponendo che l'omissione di tali termini non fosse intenzionale.

Tuttavia la finalità perseguita con la disposizione di cui alla lettera a) era garantire che uno dei criteri per considerare opportuna la richiesta all'istituto di pagamento di nominare un punto di contatto centrale, quello del numero di agenti in uno Stato membro ospitante, fosse soddisfatto immediatamente dopo il raggiungimento delle 10 unità.

Con l'inclusione dei termini "nell'ultimo esercizio finanziario", il suddetto criterio può essere soddisfatto solo nell'esercizio successivo a quello del raggiungimento di tale soglia.

L'obiettivo normativo perseguito dalla Commissione sarebbe pertanto conseguito con la soppressione dei termini "nell'ultimo esercizio finanziario" inseriti per errore all'articolo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione.

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali

(C(2019)1997)

Alla pagina 3, articolo 1, lettera a),

anziché:

«il numero totale di agenti tramite i quali un istituto di pagamento presta uno qualsiasi dei servizi di pagamento di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 in uno Stato membro ospitante nell'esercizio del diritto di stabilimento nell'ultimo esercizio finanziario è pari o superiore a 10;»,

leggasi:

«il numero totale di agenti tramite i quali un istituto di pagamento presta uno qualsiasi dei servizi di pagamento di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 in uno Stato membro ospitante nell'esercizio del diritto di stabilimento è pari o superiore a 10;».